



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 05/01/2011

SOCIETA' TERNA NAPOLI

Approvazione progetto costruzione linea elettrica.

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA - DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA di concerto con

MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009 e 26 aprile 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici,

magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell' Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. TELAT/P20100000118 dell'8 febbraio 2010 (protocollo MiSE 0000149 del 17 febbraio 2010), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Società TELAT S.r.l. (Gruppo Terna S.p.A.), Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma (C.F. e P.I. 10234341005) ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio di una variante in cavo interrato all'esistente elettrodotto a 150 kV aereo in semplice terna "Barletta - Barletta FS", nel comune di Barletta, in provincia di Barletta-Andria-Trani;

CONSIDERATO che tale variante è stata concordata a seguito della sottoscrizione, in data 17 luglio 2006, da parte di Enel Distribuzione, allora proprietaria del suddetto elettrodotto, nel Comune di Barletta e di RFI, del protocollo d'intenti n.177, avente ad oggetto l'interramento di alcune linee elettriche a 150 kV in quanto costituenti "un vincolo allo sviluppo e alla valorizzazione urbanistica della città" e incompatibili con la vocazione edilizia dell' area interessata dalle linee medesime;

CONSIDERATO che la titolarità del suddetto elettrodotto aereo a 150 kV "Barletta - Barletta FS" è stata, poi, trasferita alla società ELAT S.r.l., successivamente modificata in TELAT S.r.l.;

CONSIDERATO che tale variante, che si svilupperà per una lunghezza di circa 3,5 km in cavo interrato più un modesto tratto aereo, ha, pertanto, lo scopo di liberare la suddetta area dal citato elettrodotto aereo;

CONSIDERATO che il progetto, in particolare, consiste:

- per la parte aerea, nell'installazione di un nuovo sostegno "6a" limitrofo all'attuale sostegno "6 bis", che verrà sostituito, in asse all'attuale tracciato. Tale nuovo sostegno si rende necessario per la transizione della linea da aerea a cavo interrato. Tesatura della campata 6 - 6a, per circa 150 m;
- per il tratto in cavo interrato, nella posa di una terna di cavi unipolari della sezione di 1000 mmq in isolamento solido (XLPE); il tracciato si svilupperà dal nuovo sostegno "6a" fino all'impianto di "Barletta FS", utilizzando la viabilità esistente.

A seguito di tale variante sarà possibile rimuovere il corrispondente tratto di elettrodotto tra l'attuale sostegno "6 bis" e la stazione di "Barletta FS" il quale è costituito da un tratto in aereo (di circa 1,5 km) e un tratto in cavo interrato ad isolamento in olio fluido (di circa 1 km).

CONSIDERATO che tali opere non sono comprese fra quelle previste nel "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dall'esigenza del Comune di Barletta dello sviluppo e della valorizzazione urbanistica della città;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili per liberare la suddetta area dal citato elettrodotto aereo "Barletta - Barletta FS";

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.a. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di V.I.A.;

VISTA la nota n. TELAT/P2010000196 del 25 marzo 2010, con la quale la TELAT S.r.l. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è inferiore a euro 5.000.000 (cinque milioni di euro);

VISTA la Relazione sul trattamento delle rocce e terre da scavo n. RE23603FIBFX10346 del 25 gennaio 2010, allegata al Piano Tecnico delle Opere trasmesso con la citata istanza n. TELAT / P20100000118 dell'8 febbraio 2010;

VISTA la nota prot. n. 0001265 del 5 marzo 2010 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo dell'opera di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Società TELA T S.r.l. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto II dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, essendo il numero dei destinatari superiore a 50, è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Barletta, ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 13 aprile 2010 al 13 maggio 2010;

CONSIDERATO che l'avviso dell'avvio del procedimento è stato anche pubblicato sui quotidiani "la Repubblica" e "La Gazzetta del Nord Barese", del 13 aprile 2010;

CONSIDERATO che l'avviso dell'avvio del procedimento è stato pubblicato, inoltre, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 22 aprile 2010;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni di cui sopra, non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota n. TELAT/P2010000277 del 26 aprile 2010, con la quale la TERNA S.p.a. e la TELA T S.r.l. hanno comunicato che, in data 11 marzo 2010, la TELA T S.r.l. ha trasferito la proprietà dell'elettrodotto a 150 kV "Barletta - Barletta FS" alla Terna S.p.a., mediante contratto di trasferimento di elettrodotti per Notaio Atlante di Roma, Rep. n. 33587, Racc. 14247 dell' 11 marzo 2010, ed hanno, pertanto, chiesto la voltura del presente iter autorizzativo a favore della Terna S.p.a.;

VISTA la nota prot. 0004389 del 13 aprile 2010, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato una Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 30 aprile 2010 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0006254 del 3 maggio 2010 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, in sede di Conferenza di Servizi, il Ministero della Salute ha chiesto alla Terna S.p.a. di integrare la documentazione progettuale con una Planimetria con la fascia "Dpa", inerente il tratto in cavo, contenente l'indicazione dell'allargamento della fascia in corrispondenza delle Buche Giunti;

VISTA la nota n. TEAOTNA/P20100001966 dell'1 settembre 2010 di trasmissione della suddetta

Planimetria;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota n. 0006410 del 10 giugno 2010, con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha comunicato l'avvio dell'accertamento medesimo;

VISTA il parere favorevole del Comune di Barletta;

VISTA la delibera n. 2047 del 20 settembre 2010, con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha rilasciato la prescritta intesa;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTO l'"Atto di accettazione" n. TEAOTNA / P20100002495 del 3 novembre 2010, con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8 del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.a. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della società Terna S.p.a., di una variante in cavo interrato all'esistente elettrodotto a 150 kV aereo in semplice terna "Barletta - Barletta FS", nel comune di Barletta, in provincia di Barletta-Andria-Trani, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella Planimetria catastale n. DE23603F1-B-FX-DPI21 del 25 gennaio 2010, allegata alla citata istanza n. TELAT/P20100000118 dell'8 febbraio 2010.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune interessato, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. La presente autorizzazione è trasmessa al suddetto Comune, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del DPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

3. Al progetto esecutivo deve essere allegato il piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo modificato ed integrato secondo le esigenze emerse in sede di approfondimento progettuale.

Qualora il suddetto piano non sia redatto in modo conforme all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente decreto non costituisce autorizzazione al riutilizzo delle terre di scavo.

4. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di due anni a decorrere dalla data del presente decreto.

5. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Tema S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

6. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore

8. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli

eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del dPR 327/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a..

Roma, 17 Nov. 2010

Il Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle
Energie Rinnovabili e Risorse Idriche
l'Efficienza Energetica Dott. Marco Lupo
Dott. Rosaria Romano
